

MARIA PIA RICCIARDI

Mediazione Civile: un'Opportunità per le Imprese

RELAZIONE CONVEGNO DEL 28/01/2012

La mediazione sta facendo parlare di sé in ogni ambito sociale, nel nostro paese è già quasi un anno che si applica; in realtà non è una novità almeno per i paesi Europei dove ormai è regolarmente usata e si colloca tra gli strumenti più utilizzati per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Nel nostro paese è stata recepita con la riforma della procedura civile con la L. 69/2009, che ha permesso l'introduzione anche nel nostro ordinamento giuridico di un disciplina unitaria sulla mediazione con l'emanazione del D. Lgs n 28/2010 e del D.M. 180/2010 in materie civili e commerciali, ossia nell'ambito della famiglia, all'azienda al luogo di lavoro. Tale strumento è divenuto operativo in Italia il 21 marzo 2011.

CHE COSA E' LA MEDIACONCILIAZIONE

La mediazione è un'attività svolta da un professionista abilitato, terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più parti affinché le stesse possano raggiungere un accordo amichevole per la composizione di una controversia, con la successiva formulazione di un verbale di accordo, contenente la proposta per la risoluzione della stessa controversia.

IL MEDIATORE

Dunque il mediatore è una persona fisica, che individualmente o collegialmente svolge mediazione rimanendo privo di potere decisionale, dal rendere giudizi vincolanti per le parti, con il solo scopo di trovare un accordo soddisfacente per entrambi.

Il mediatore opera all'interno di un organismo di mediazione, che può essere pubblico o privato, accreditato al Ministro della Giustizia, il quale svolge un'attività di controllo, sia sull'organismo che sui suoi mediatori. Oggi gli organismi accreditati in Italia sono circa 800.

TIPI DI MEDIAZIONE

Vi sono tre tipi di mediazione:

- **Facoltativa** cioè scelta liberamente dalle parti.
- **Demandata** quando è il giudice che nel corso del giudizio invita le parti a tentare la mediazione
- **Obbligatoria** quando è condizione di procedibilità, cioè prima poter procedere davanti al giudice devono prima tentare la mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Dal 21 marzo 2011 la mediazione obbligatoria riguarda tutte le controversie che hanno per oggetto una delle seguenti materie:

- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazioni
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento danni derivanti da responsabilità medica
- Risarcimento danni derivanti da diffamazione con mezzo di stampa o altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Mentre dal 20 marzo 2012 la mediazione sarà obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto materie di

- Condominio
- Risarcimento derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

DURATA DELLA MEDIAZIONE

La durata per lo svolgimento del procedimento di mediazione è di massimo 4 mesi. E questo è molto importante se si pensa a quanto durano oggi i processi.

Secondo il Ministro della Giustizia, l'Avv. Severino, il dato allarmante è che oggi i processi che devono essere ancora definiti sono pari a 9 milioni, a questo si aggiunge l'aggravante del fatto che per la definizione di un processo occorrono circa 7 anni e 3 mesi nel civile (2.645 giorni) e 4 anni e 9 mesi nel penale (1753 giorni). Questo ha portato i

cittadini a chiedere un indennizzo per i ritardi processuali, con una spesa oggi pari a 84 Milioni di euro, la c.d. Legge Pinto.

Secondo il Ministro della Giustizia, il dato di maggiore rilievo è quello fornito nel 2011 dalla Banca d'Italia secondo il quale l'inefficienza della giustizia civile italiana può essere misurata in termini economici come pari all'1% del PIL. Inoltre nella categoria "Enforcing Contracts" del rapporto Doing Business 2010, l'Italia si classifica al 157° posto su 183 censiti, con una durata stimata per il recupero del credito commerciale di 1.210 giorni, a fronte dei 394 giorni della Germania.

Partendo da questi dati e dal presupposto che le interazioni tra economia e giustizia sono fortissime, appare chiaro che in Italia è necessario garantire certezza ed efficienza della giustizia perché ciò consentirebbe di trasformare le criticità del sistema in opportunità di sviluppo e crescita economica.

E proprio in questa situazione che si situa la Mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali che con i suoi tempi brevi certamente garantisce una risoluzione extragiudiziale di molte controversie garantendo efficienza ed economicità.

LA MEDIAZIONE E'

- **Semplice:** per avviare la procedura è sufficiente compilare la domanda, scaricabile dal sito dell'organismo presso il quale si vuole svolgere la mediazione, e presentarlo alla sua segreteria.
- **Riservata:** l'organismo, il mediatore, le parti e coloro che assistono sono obbligati alla riservatezza da una rigorosa normativa del codice deontologico
- **Imparziale:** il mediatore deve agire nei confronti delle parti in modo imparziale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
- **Efficace:** il verbale di accordo firmato dalle parti in lite, costituisce titolo esecutivo, previa omologazione da parte del Tribunale.
- **Conveniente:** alle parti che corrispondono le indennità di mediazione nel caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d'imposta fino alla concorrenza di Euro 500,00, in caso di insuccesso fino alla concorrenza della metà: Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino alla concorrenza di Euro 50.000,00.

QUANTO COSTA LA MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione di procedura sia l'onorario spettante al Mediatore incaricato dall'Organismo per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di mediazione.

Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna parte aderente alla procedura di Mediazione l'importo di cui alla sottostante tabelle allegata, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

TABELLA A1 – Spese di mediazione per le procedure che rientrano nelle materie in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs 28/20102:

Valore della lite	Spesa (Per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 40,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 85,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 150,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 230,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 380,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 650,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00
oltre 5.000.000	€ 4.600,00

Tutti gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto d'IVA

TABELLA B3 - Spese di mediazione per le procedure volontarie, delegate e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità.

Valore della lite	Spesa (Per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 65,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 350,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.500,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.000,00
oltre 5.000.000	€ 8.000,00

Tutti gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto d'IVA

Gli importi sono determinati da **CONCILIAZIONENET** ai sensi dell'art.16, comma13, del DM180/2010.

Il valore della lite è indicato dalla parte istante nella Domanda di Mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo, e per esso il suo Responsabile, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

C) EVENTUALI RIDUZIONI E AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle suddette tabelle:

1. può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
2. deve essere ridotto ad euro 40,00 per il primo scaglione ed ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, quando la parte convenuta non partecipa al procedimento. In quest'ultimo caso la parte convenuta, che non ha partecipato senza giustificato motivo verrà condannata dal Giudice al pagamento di una sanzione pari al valore del contributo unificato relativo alla causa.
3. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione di proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs 28/2010;
4. deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo di mediazione.

5. nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dal punto 2 del presente articolo, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dal punto 4;

Gli aumenti e le riduzioni di cui ai precedenti punti, sono calcolati sulla tariffa base di cui alla tabella delle indennità.

IPOTESI DI ESENZIONE DELL'OBBLIGATORIETA'

Lo svolgimento della mediazione non preclude:

La concessione dei Provvedimenti

- **Urgenti**
- **Cautelari**

La trascrizione della Domanda Giudiziale

La mediazione non si applica:

- **Nei procedimenti di ingiunzione** inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulla istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 648 e 649 cpc)
- **Nei procedimenti per convalida degli sfratti o licenza**, fino al mutamenti di rito (art. 667 cpc)
- **Nei procedimenti possessori** fino alla pronuncia dei provvedimenti reclamabili con cui è accolta o respinta la domanda (Art. 703, comma 3 cpc)
- **Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata (art. 512, 549, 615, 617, 619 cpc)**
- **Nei procedimenti in camera di consiglio**
- **Nell'azione civile esercitata nel processo penale.**

MEDIAZIONE E IMPRESE

La competitività di un Sistema Paese non dipende solo dall'intraprendenza degli imprenditori, ma anche dalle istituzioni, in particolare dell'istituzione giustizia.

La lunghezza di un processo vanifica la certezza del diritto: oggi si va in causa per sfruttare le lungaggini non per ottenere un diritto.

Ormai il sistema della giustizia ordinaria è inefficiente e insostenibile per le imprese: il modo in cui un'impresa riesce a risolvere le proprie controversie giova molto alla sua immagine, e i tempi lunghissimi con cui i Tribunali risolvono le controversie non rispondono alle esigenze degli imprenditori in modo adeguato, in una ipotesi di conflitto, una gestione dello stesso volta a favorire, dove possibile, una continuità della relazione commerciale.

L'attività sociale spesso propone, durante tutta la vita della società, una continua negoziazione ed una continua partecipazione della volontà dei soci, sia imprenditori che investitori, e proprio per la gestione del conflitto di interessi diviene particolarmente adeguato uno strumento di approccio alla lite di tipo manutentivo e non distruttivo.

L'inserimento fin dalla nascita della nuova persona giuridica (atto costitutivo e statuto), della clausola di mediazione, quale strumento per la risoluzione delle controversie, propedeutica all'arbitrato o al giudizio, rappresenta una tecnica di approccio ed esse che meglio salvaguardano sia lo svolgimento dell'attività sociale che gli interessi coinvolti, basato sulla volontà e sulle potenzialità di un nuovo accordo.

Le adr (alternative dispute resolution) e la mediazione nello specifico, nonostante sia ancora poco conosciuta hanno dei vantaggi per le imprese

- **preserva le relazioni:** i rapporti tra le imprese e tra imprese e consumatori sono per definizione dei rapporti di durata
- **non guarda al diritto ma all'interesse:** in mediazione si trovano soluzioni che un giudice non troverà mai
- **tempi e costi**
- **riservatezza:** le aziende spesso non vogliono fare causa perché non vogliono che alcune situazioni escano dall'azienda stessa
- **presenza personale delle parti:** l'imprenditore mantiene sempre il controllo della situazione e decide per sé
- **se funziona, si liberano i tribunali e migliora il sistema!**

Cosa fare per aiutare le imprese?

- incentivare l'utilizzo della mediazione obbligatoria inserendo una clausola contrattuale
- scegliere i soggetti di cui fidarsi: i mediatori.

Con la Mediazione a regime, ogni anno oltre il 40% delle controversie potrebbero non arrivare mai in giudizio, con conseguente drastica diminuzione del carico di lavoro dei Tribunali.

La necessità dell'introduzione di questa normativa era già nell'aria da svariati anni, in alcune materie (telecomunicazioni, commercio, consumo etc.) vi sono state delle "prove tecniche" fino a giungere, facendo tesoro degli errori del passato, al sistema introdotto dal D. Lgs. 28/2010 che appare molto più articolato, organizzato ed efficace dei suoi predecessori.

E' indubbio che l'attuale sistema della Giustizia Civile è diventato un onere quasi insopportabile per il cittadino, ma soprattutto per le aziende, aspettare anni per avere riconosciuto un proprio diritto, dunque quello della mediazione si presenta sicuramente un'occasione da non perdere.